



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA**

Provvedimento di cancellazione ditte individuali non più operative ai sensi del DPR 247/04.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe e Regolazione del Mercato Conservatore del Registro delle Imprese,

- visto l'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, ai sensi del quale il Registro delle imprese è autorizzato ad avviare la procedura d'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti delle imprese individuali, per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore b) irreperibilità dell'imprenditore c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, che indica quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto 'c') l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti l'impresa esercitata;
- vista la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Verona n. 2/2021 che contiene le istruzioni operative della procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali ai sensi del DPR 247/04;
- visto il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal DPR 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ha individuato un elenco di n. 1.000 imprese che si trovano nella condizione di cui al punto c) e che presentano gli indici di inoperatività appena ricordati;
- considerato che le imprese individuate non risultano titolari, di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare il presente provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese sono in totale 146 sulle 1.000 avviate di cui al punto precedente;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;



- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;



- vista la determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri n. 457 del 27/10/2022 con la quale vengono indicate le modalità operative da seguire per notificare gli atti relativi ai procedimenti di cancellazione tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di cui al D.P.R. 247/04;
- valutato quindi che anche il provvedimento finale di cancellazione possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
- considerato inoltre che, come per l'avvio del procedimento, anche il provvedimento finale – in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato 'in via cumulativa' con provvedimento 'plurimo', destinato alle imprese individuali da cancellare;
- ritenuto opportuno procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese, del presente provvedimento di cancellazione;
- visto che le imprese oggetto del presente provvedimento di cancellazione, pari a n. 146 unità, sono state individuate a seguito di elaborazione delle informazioni di più banche dati (Agenzia delle Entrate - Punto Fisco; Registro Imprese – Infoweb/Attiweb; Diritto Annuale – Sdan), dalle quali emerge che le stesse:
 - non risultano aver pagato il diritto annuale negli ultimi tre anni;
 - in alcuni casi hanno provveduto a chiudere la Partita Iva;
 - non risultano dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
 - non risultano aver presentato negli ultimi tre anni pratiche di variazione al Registro delle imprese;
- considerato che le imprese di cui all'elenco allegato sono state invitate a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese oppure, nel caso in cui l'attività economica sia ancora in corso, a dimostrare l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa, mediante notificazione della comunicazione di avvio del procedimento (del 08/04/2026 prot. n. 27967) sull'Albo camerale on line per 55 giorni consecutivi (dal 08/04/2026 al 02/06/2026) e nell'apposita sezione del sito camerale denominata "registro imprese" dedicata alle cancellazioni d'ufficio;
- visto che si è altresì proceduto a dare notizia ai terzi dell'avvio del procedimento (atto del 09/04/2026 prot. n. 28624) mediante affissione della relativa comunicazione sull'Albo camerale per 55 giorni consecutivi (dal 10/04/2026 al 04/06/2026) e nell'apposita sezione del sito camerale denominata "registro imprese" dedicata alle cancellazioni d'ufficio;



- considerato che in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio è stato compilato l'elenco allegato di n. 146 imprese di cui è possibile disporre la cancellazione dal Registro delle imprese;
- visto che l'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247 stabilisce che *“Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”*
- preso atto che il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 aprile 2023 – Tabella A che definisce i diritti di segreteria previsti per le istanze o le denunce al Registro delle Imprese/REA, non prevede alcun diritto di segreteria per l'istanza di cancellazione dal registro delle imprese delle imprese individuali;
- preso atto che gli introiti per le sanzioni previste dalla legge, conseguenti alla mancata istanza di cancellazione dal Registro Imprese, spettano allo Stato e quindi non è nella disponibilità della Camera di Commercio la decisione circa una eventuale rinuncia ai medesimi;
- preso atto altresì che l'articolo 2 DPR 247/2004 richiama esclusivamente l'articolo 18 della legge 580/1993 il quale si riferisce alle sole sanzioni previste per il diritto annuale;
- preso atto che il presente procedimento di cancellazione d'ufficio è stato avviato l' 08/04/2026 successivamente al perfezionamento del diritto annuale 2026, il quale risulta pertanto già maturato alla data di avvio del procedimento;
- considerato che il procedimento si concluderà prima del 31 dicembre 2026 mediante l'effettiva cancellazione dal Registro delle imprese, dei soggetti di cui al documento allegato;
- preso atto pertanto, alla luce di quanto sopra e stante il dettato normativo, di non aver nulla da rinunciare né con riferimento al diritto annuale né con riferimento ai diritti di segreteria;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004 n.247
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

per i motivi sopra indicati,

DETERMINA

- a) di iscrivere nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004, la cancellazione delle n. 146 imprese individuali non più operative di cui all'elenco allegato;
- b) che la cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese di cui all'elenco che - nelle more della notifica del provvedimento - abbiano richiesto la cancellazione dal Registro del imprese o abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa;
- c) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all'Albo camerale e nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle Imprese, avendo accertato che nessuna delle imprese indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo, per la durata complessiva di 25 (venticinque) giorni continuativi. La presente Determinazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui sopra. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- d) di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese".

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Regolazione del Mercato
Conservatore del Registro Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco imprese da cancellare